

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 90: E ADESSO COSA CAMBIA?



Ormai da diversi mesi si ragiona sui contenuti dei decreti attuativi della L. 90/13 e la domanda che tutti si fanno con crescente preoccupazione è: e adesso cosa cambia?

Nel modo di operare non cambia nulla!

La variazione sostanziale sta nelle modalità di esprimere i requisiti minimi e di definire la classe energetica, mediante il ricorso ad un edificio di riferimento avente forma e ubicazione uguali a quelle dell'edificio in oggetto.

Per quanto riguarda i calcoli, il quadro normativo entrato in vigore nel 2014 con la pubblicazione delle nuove UNI/TS 11300 resta lo stesso, i principi per la buona progettazione degli edifici rimangono invariati, insomma, i professionisti non si troveranno davanti ad una rivoluzione delle regole.

Il nuovo set di verifiche dei requisiti minimi e la nuova procedura di classificazione sono senza dubbio più elaborati dei precedenti: **lasciamo al software di calcolo le complicazioni** e iniziamo invece a dare un'occhiata veloce ai principi su cui si fondano le nuove regole.

Lo scopo di questo documento non è quello di fornire alcun supporto alla professione, ma di scoprire, a puro titolo informativo, le principali novità che questi decreti ci riservano.

*Staff Technical Support
Edilclima S.r.l.*

Le novità sono tante, per descriverle abbiamo impiegato tutte le lettere dell'**ALFABETO!**



DALLA A ALLA Z: TUTTE LE NOVITA'

Nuova verifica di legge per il contenimento dei consumi estivi! L'**AREA** solare equivalente estiva delle finestre per unità di superficie utile deve essere inferiore a limiti prefissati.

A

Agevolazioni per le strutture rivolte verso ambienti non riscaldati: il valore limite ammissibile e di riferimento delle trasmittanze per queste strutture viene diviso per il coefficiente **btru** del locale non climatizzato cui sono adiacenti.

B

Le nuove **CLASSI ENERGETICHE** proposte sono dieci: la classe A viene suddivisa in quattro classi dalla A1 alla A4, la migliore è la classe A4!

C

I **DECRETI ATTUATIVI** della Legge 90 sono due: un decreto per stabilire i requisiti minimi in sostituzione di quelli del Dpr n.59/09, e un altro decreto per sostituire le linee guida nazionali per la classificazione energetica (DM 26.06.09).

D

Le nuove classi energetiche sono calcolate sulla base del parametro **EP_{gl,nr}** indice di prestazione energetica globale dell'edificio di riferimento. L'indice si riferisce all'energia primaria non rinnovabile di tutti i servizi presenti all'interno dell'edificio.

E

Vengono aggiornati i valori dei **FATTORI DI CONVERSIONE** in energia primaria dei vari vettori energetici (precedentemente stabiliti dalla Raccomandazione CTI 14), specificando per ciascuno di essi il fattore di energia rinnovabile, non rinnovabile e totale.

F

Nuova verifica del fattore di trasmissione solare totale **g_{gl+sh}**! Per le chiusure trasparenti non esposte a nord di edifici sottoposti a riqualificazione energetica questo valore deve essere inferiore a 0,35.

G

Nuova verifica del parametro dell'involucro **H_t**! Questo parametro esprime il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione **H_{tr,adj}** rapportato all'area dei componenti di involucro e dovrà essere inferiore a valori tabellati in funzione della zona climatica e dell'S/V dell'edificio.

H

Per gli edifici **INDUSTRIALI** l'obbligo dell'APE può limitarsi alle sole porzioni assimilabili alla permanenza di persone purchè scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. Sono inoltre esclusi gli edifici E.8 che non richiedono impianti di climatizzazione.

I

I nuovi **LIMITI DI LEGGE** si distinguono in due fasi e saranno resi più severi dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per gli altri edifici.

L

I **METODI DI CALCOLO**

adottati sono rappresentati dalle norme tecniche UNI/TS 11300, dalla Raccomandazione CTI 14 (che sarà sostituita nei prossimi mesi dalla norma UNI/TS 11300-5) e dalla norma UNI EN 15193 per il calcolo dell'illuminazione.

M

Quando verranno pubblicate nuove **NORME TECNICHE**, entrambi i decreti concedono 90 giorni di tempo dalla data della loro pubblicazione in cui è ancora possibile utilizzare le norme precedenti.

N

Per promuovere l'**OMOGENEITÀ** su tutto il territorio nazionale e la comparabilità degli APE, i decreti si applicano a tutte le regioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare la direttiva 2010/31/UE e in caso contrario devono garantire entro due anni il graduale adeguamento agli elementi essenziali (contenuti, norme tecniche, criteri di classificazione).

O

I nuovi modelli degli attestati energetici contengono anche degli indicatori **PARZIALI** per fornire indicazioni sulla qualità dell'involucro e degli impianti presenti all'interno dell'edificio.

P

E' previsto anche un nuovo modello per l'attestato di **QUALIFICAZIONE** energetica, che ha le stesse funzioni di quello attuale ed è simile a quello dell'APE ma privo dell'indicazione della classe energetica.

Q

L'edificio di **RIFERIMENTO** è un edificio che ha la stessa localizzazione e geometria dell'edificio reale, ma con caratteristiche di involucro e tipologie di impianti tecnici prefissati (ogni edificio reale ha il suo edificio di riferimento). L'edificio di riferimento comprende gli stessi servizi effettivamente presenti nell'edificio reale.

R

L'edificio di riferimento ai fini della classificazione energetica è dotato di tecnologie **STANDARD** comuni a tutti gli edifici. Per i requisiti di legge ogni tecnologia viene invece confrontata con la tecnologia di riferimento corrispondente (caldaia con caldaia, pompa di calore con pompa di calore ecc...).

S

E' in corso di elaborazione la nuova norma UNI/TS 11300-6, che consentirà di calcolare il nuovo indice relativo al **TRASPORTO** di persone e cose (ascensori e scale mobili) per edifici non residenziali.

T

L'edificio di riferimento è sempre dotato di trasmittanze termiche **U** prefissate! I valori variano in funzione della zona climatica e del tipo di struttura e si intendono già comprensivi dell'effetto dei ponti termici.

U

Entrambi i decreti dovrebbero entrare in **VIGORE** il 1° luglio 2015. Fino al 1° luglio quindi tutto resta invariato, sia per le verifiche di legge che per gli attestati di prestazione energetica!

V

Vengono definiti gli edifici a energia quasi **ZERO**: ossia tutti gli edifici che rispettano sia i requisiti fissati per gli edifici nuovi all'anno 2021 che i requisiti riguardanti le fonti rinnovabili ai sensi del Dlgs 28/2011.

Z

SEGUICI SU:



unkidea.biz

www.edilclima.it

EDILCLIMA S.r.l. - Via Vivaldi, 7 - 28021 Borgomanero (NO) - tel. 0322 835816 - fax 0322 841860 - commerciale@edilclima.it